



COMUNE DI VILLABATE

Area Metropolitana di Palermo

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Bilancio e Programmazione, Tributi,

Cultura, Attuazione Programma del Sindaco e Protezione Civile, Politiche dei Giovani

Al Responsabile del I Settore
Al Responsabile del II Settore
Al Responsabile del V Settore

e p.c.

Alla Giunta

Al Segretario Generale

Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Villabate

Mail tpa28215@pec.carabinieri.it

prot. 16057/2021 del 11/08/2021

Oggetto: comunicazioni in ordine all'entrata in vigore del DPCM 17/06/2021 e del D.L. 23/07/2021 n. 105, uso del "green pass".

Si porta all'attenzione dei Responsabili di Settore di cui in indirizzo e, per conoscenza ai soggetti menzionati nella presente, che l'art. 3 comma 1 del D.L. n. 105/2021, ha disposto che, a far data dal 06/08/2021, l'uso delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. "green pass", per l'accesso ad alcuni servizi ed attività. Il medesimo articolo elenca i servizi e le attività oggetto di contingentamento preventivo di accesso, ed in dettaglio:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5 -bis ;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;



- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8 -bis , comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8 -ter;
- i) concorsi pubblici.

Il comma 4 riconosce in capo ai titolari e/o ai gestori dei servizi e delle attività, la responsabilità di far osservare il rispetto delle prescrizioni contenute al comma 1.

L'art. 4 del D.L. 105/2021 disciplina lo svolgimento degli eventi e la capienza dei soggetti fruitori, a seconda delle zone in cui ricada la Regione o il Comune in cui si svolga l'evento.

Il D.L. 22/04/2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/06/2021 n. 87, all'art. 9 comma 2, specifica il contenuto del "green pass" e testualmente dice che "*Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:*

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;*
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;*
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2."*

Il possesso di una delle suddette certificazioni garantisce l'accesso ai servizi e attività di cui all'art. 3 del D.L. 105/2021.

Il DPCM del 17/06/2021, all'art. 13, comma 2, identifica i soggetti preposti alla verifica del "green pass", di seguito si riporta testualmente quanto indicato nel decreto:

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

- a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
- b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;



f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

3. I soggetti delegati di cui alle lettere c) , d) , e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La Circolare n. 15350/117/2/1/1 Uff.III-Prot.Civ. del Ministero dell'Interno, emanata in data 10/08/2021, a seguito di alcuni chiarimenti richiesti in ordine ai soggetti preposti all'identificazione e nella fattispecie nella richiesta del documento di riconoscimento da effettuarsi in capo ai soggetti di cui all'art. 13, comma 2 lett. c) del DPCM del 17/06/2021, ha specificato che gli anzidetti soggetti sono legittimati, discrezionalmente, alla verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde, e che tale verifica si renderà necessaria quando, ad esempio, appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Tale verifica andrà operata con modalità che tutelino la riservatezza della persona rispetto ai terzi.

L'anzidetta Circolare chiarisce, altresì, che qualora gli organismi preposti al controllo verificano la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, la sanzione di cui all'art. 13 del D.L. 52/2021 risulterà applicabile, esclusivamente nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

Si invitano pertanto i soggetti interessati a porre in essere tutte le azioni al fine di potere far rispettare i dettami contenuti nelle norme, specie nell'identificazione dei soggetti preposti alla verifica, di cui all'art. 13 c. 2 del DPCM 17/06/2021, in particolare quando vengono organizzati eventi, sia all'aperto che in luoghi chiusi, e/o mediante la concessione a qualunque titolo di beni comunali, ed in tutti i casi previsti dall'art. 3 del D.L. 23/07/2021. Per quanto non scritto nella presente, si farà riferimento alle norme disciplinanti la materia.



Certi della Vostra attenzione, cordialmente,

l'Assessore
f.to dott. Fabio Pace